CAMERA DEI DEPUTATI N 2269

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 novembre 1984 (Stampato n 664)

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

—

Disposizioni in materia di produzione dell'energia

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 novembre 1984

DISEGNO DI LEGGE

—

ART 1

Allo scopo di favorire l'impiego del reattore nucleare « Cirene » per la produzione di energia elettrica e per attività sperimentali dimostrative di tecnologie sviluppate in Italia, l'Ente nazionale per la

energia elettrica (Enel) e il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), sono autorizzati a costituire una società per azioni per l'esercizio dell'impianto e per l'espletamento delle attività strumentali rispetto all'esercizio stesso.

Alla costituzione della società di cui al comma precedente si provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'atto costitutivo della società, che deve prevedere, tra l'altro, la partecipazione di un rappresentante del Ministero del tesoro nel collegio dei sindaci, e le eventuali modifiche devono essere preventivamente approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro.

Dopo il completamento della costruzione e l'esecuzione delle prove non nucleari e comunque prima della fase di caricamento del combustibile, la titolarità del nulla-osta di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sarà trasferita alla società di cui al primo comma, alla quale saranno direttamente rilasciati la licenza di esercizio ed ogni ulteriore atto autorizzativo previsto dalle leggi vigenti.

Successivamente al completamento della costruzione dell'impianto e alle prove di collaudo, l'Enel e l'ENEA possono consentire ad imprese appartenenti al settore dell'industria sistemista di partecipare alla società di cui al primo comma in misura non superiore al venti per cento del capitale sociale.

L'energia elettrica prodotta dall'impianto deve essere ceduta all'Enel sulla base di apposita convenzione da stipulare in conformità alle direttive del CIPE.

ART. 2.

All'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308, nel terzo comma, dopo le parole: « ai soggetti di cui al primo comma » sono inserite le seguenti: « nonché all'Enel ».